

Comune di Montescudaio

PROVINCIA DI PISA



Via Della Madonna, 37 - 56040 Montescudaio
Tel 0586.651611 – Fax 0586.651650
e-mail sindaco@comune.montescudaio.pi.it
P. I.V.A. 00396860504 – C.F. 83002110506

Montescudaio, 18.12.2025

ORDINANZA N. 27 /2025 DEL 18/12/2025

OGGETTO: DIVIETO CACCIA IN AREA DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTA la corrispondenza intercorsa fra questo Ente e il legale di un privato cittadino - residente nel Comune di Montescudaio in una proprietà vicina al confine con il Comune di Guardistallo - successivamente alla comunicazione da questi inviata in data 16.9.2025 ai Sindaci dei comuni di Montescudaio e Guardistallo, dove si evidenziavano problematiche derivanti da patologie pregresse del privato cittadino, attestate da varia documentazione allegata alla comunicazione, che risultano gravemente acute dalla presenza di cacciatori nelle adiacenze della proprietà e dal rumore degli spari;

PRESO ATTO che, a seguito di corrispondenza conseguentemente intercorsa fra questo Ente e la Regione Toscana, competente in materia di caccia, per sollecitare l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, questa infine nella comunicazione acquisita con prot. 7523 del 11.12.2025 in sintesi:

- non ravvisa le condizioni per l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n°3, avente a oggetto "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", cioè l'istituzione di un divieto temporaneo di caccia in zone determinate;
- precisa che dopo l'approvazione del Nuovo Piano Faunistico Venatorio sarà possibile per la proprietà richiedere alla Regione Toscana l'attivazione della procedura di cui all'articolo 25 comma 7 della medesima LRT 3/1994, relativa a fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata;
- nelle more di tale approvazione, attesta la possibilità dell'emanazione di un provvedimento comunale di cui all'art. 33 comma 8 della LRT 3/1994;

CONSIDERATO che tuttavia non paia agevolmente percorribile la strada di cui all'art. 33 comma 8 del medesimo articolo, che presuppone per la legittima emanazione del provvedimento comunale che nell'area vi sia una concentrazione di persone, quindi una fattispecie del tutto diversa da quella in questione, cosicché un provvedimento fondato su tale presupposto potrebbe essere oggetto di ricorso perché non conforme alla normativa regionale;

RILEVATO che l'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000 consente al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti volte a superare situazioni di pregiudizio della tranquillità e del riposo dei residenti, a cui nella fattispecie si aggiungono evidenti e documentate esigenze di tutela della salute personale del privato cittadino in questione;

PRESO ATTO che la giurisprudenza ritiene che il suddetto potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato (Consiglio di stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868);

DATO ATTO che nella fattispecie la corrispondenza intercorsa con il legale fa emergere una situazione meritevole di urgente tutela, coinvolgendo problematiche concernenti la salute del privato, ma per la quale anche sulla base di quanto comunicato dalla Regione non paiono esservi soluzioni tipizzate di immediata attuazione, previste dall'ordinamento;

RITENUTO per tali motivi, a tutela della salute del privato cittadino e anche al fine di evitare eventuali azioni legali contro il Comune, di provvedere ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000, dando peraltro atto della necessari temporaneità del presente provvedimento, cioè fino al termine della stagione venatoria, e che la sua futura riproposizione è connessa a fattori suscettibili o meno di riprodurne i presupposti, come il permanere della residenza del privato cittadino interessato, le sue condizioni di salute attestate da relative e aggiornate certificazioni, l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 25 comma 7 della medesima LRT 3/1994, ecc.;

Ritenuto per tale motivo di vietare fino al termine della stagione di caccia (31 gennaio 2026) l'accesso ai cacciatori nell'area delimitata, nella cartografia allegata alla presente ordinanza, dall'area posta entro la circonferenza in rosso e a nord della linea gialla (confine comunale con Guardistallo);

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati di vietare fino al termine della stagione di caccia (31 gennaio 2026) l'accesso ai cacciatori nell'area delimitata, nella cartografia allegata alla presente ordinanza, dall'area a sud della circonferenza in rosso (distanza di 500 metri dall'abitazione) e a nord della linea gialla (confine comunale con Guardistallo);

DISPONE CHE

- 1) il presente provvedimento sia pubblicato nell'albo pretorio;
- 2) il presente provvedimento sia trasmesso a:
 - Polizia Municipale, per i controlli di competenza; ,
 - Polizia provinciale;
 - Comitato di gestione dell'ATC 14 – Pisa ovest
 - Capo Distretto caccia di selezione;

- Nucleo Carabinieri forestali di Riparbella
- Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Attività faunistico venatoria, per opportuna conoscenza;
- Comune di Guardistallo, per opportuna conoscenza;
- Legale del privato cittadino interessato, per opportuna conoscenza;

3) il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e dell'ottemperanza alla presente ordinanza e, nel caso, per irrorare le previste sanzioni ai trasgressori;

INFORMA

- che i trasgressioni della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa di cui alla legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i, e all'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000;

che per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Polizia Municipale – Via della Madonna n. 37 – Tel. 0586651622 – mail: p.m@comune.montescudaio.pi.it;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni, dalla data di affissione all'Albo Pretorio del medesimo.

Il Sindaco
Loris Caprai

